

**Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica****FIU N°4 – INFORMATIVA N° 2 SISP****RISCHIO CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) NEGLI EDIFICI**

Ufficio Competente	S.I.S.P.: Municipio X e Comune di Fiumicino: viale Vasco de Gama 140 – Ostia Lido Roma tel. 06.56483460 Municipi XI e XII: via dell'Imbrecciato 71b/73 – Roma tel. 06.56485366 e-mail: igiene.sp@aslroma3.it
Informazioni agli utenti	1 I materiali in <u>cemento-amianto</u> che oggi più frequentemente possiamo ritrovare nei nostri edifici sono: tettoie/coperture (tegole, lastre piane o ondulate), canne fumarie, comignoli, gronde, discendenti e serbatoi idrici. A più di 30 anni dal <u>divieto di estrazione, lavorazione e commercializzazione dell'amianto (Legge 257/1992)</u> la persistenza dell'amianto nel nostro ambiente di vita è dovuta in massima parte a questi prodotti impiegati in passato in edilizia. 2 La presenza di cemento-amianto in un edificio non implica di per sé che la salute degli occupanti sia in pericolo; perché esista un rischio occorre che si determini un rilascio di fibre che possono essere inalate dagli individui. 3 Nei materiali in cemento-amianto le fibre di amianto sono inglobate in una matrice cementizia compatta che inibisce il rilascio spontaneo di fibre. Un rilascio di fibre può verificarsi se il materiale viene manomesso con attrezzi meccanici (tagliato, perforato, ecc.) e per tale motivo sono sconsigliati interventi di qualsiasi tipo non affidati a personale e ditte specializzate. 4 Un rilascio spontaneo di fibre è anche possibile se il materiale è in stato di grave degrado con corrosione della matrice cementizia: in particolare le lastre di copertura in cemento-amianto e le canne fumarie possono degradarsi per azione delle piogge acide e degli sbalzi termici. Gli studi disponibili indicano che il rilascio di fibre è comunque di entità estremamente bassa: in alcune regioni del nord Italia (caratterizzate da maggior estensione delle coperture in cemento-amianto e maggior acidità delle piogge) sono state rilevate delle concentrazioni di fondo più alte che in altre regioni, ma non è mai stato rilevato un aumento delle concentrazioni di fibre di amianto in siti posti in prossimità di edifici con coperture o canne fumarie in cemento amianto per quanto degradate.





- 5 Per tutti questi motivi, pur non essendo previsto dalla normativa vigente un preciso obbligo di rimozione e/o monitoraggio dell'amianto presente in edifici civili ad uso privato, come ad esempio i condomini, **rimane comunque al proprietario e/o gestore dei manufatti contenenti amianto la responsabilità di non inquinare né arrecare danno alla salute del cittadino. Si raccomanda pertanto di effettuare una valutazione dello stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti in cemento-amianto.**
- 6 Anche i cassoni per l'acqua possono essere in cemento-amianto e in tal caso sono anch'essi soggetti alle stesse modalità di controllo e manutenzione per evitare il rilascio e la dispersione di fibre nell'aria; infatti, **il rischio per la salute è dovuto all'inalazione di fibre**, mentre il rischio da ingestione tramite acqua è attualmente ritenuto trascurabile, sulla base delle evidenze attualmente disponibili.
- 7 Il problema maggiore derivante dalla presenza di amianto negli edifici è rappresentato invece dai **materiali cosiddetti friabili**, come ad esempio intonaci contenenti amianto o pannelli di coibentazione applicati all'interno degli edifici: questi materiali infatti rilasciano facilmente fibre di amianto e possono costituire un serio rischio per la salute. Fortunatamente di questi materiali, applicati soprattutto come misura antincendio in alcune particolari tipologie di edifici, esistono quantità molto limitate.
- 9 Se il proprietario dell'immobile e/o amministratore del condominio intendono valutare o rimuovere i materiali contenenti amianto devono adottare particolari cautele, altrimenti è proprio l'intervento di bonifica che può causare rischi per la salute sia per gli addetti al lavoro sia per gli occupanti dell'edificio. Pertanto sia per la valutazione che per la rimozione dei materiali contenenti amianto è necessario rivolgersi ad una **Ditta specializzata che operi nella rimozione dell'amianto e sia iscritta alla categoria 10 dell'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.**
- 10 **L'impresa che intende effettuare un intervento di rimozione amianto (o un intervento di incapsulamento con trattamento preliminare o parziale sostituzione), ha l'obbligo di presentare un piano di lavoro** al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) al quale si potrà rivolgere per ogni ulteriore informazione.
Recapiti S.Pre.S.A.L.) ASL Roma 3:

Indirizzo: Via Portuense, 571 00149 Roma
Telefono 0656485113 – 5133
Email: spresal@aslroma3.it
PEC: spresal.roma@pec.aslroma3.it

